

TABELLA A

Soggetti con i quali non è possibile la stipula di contratti per attività didattiche integrative e tecnico pratiche:

- chi sia dipendente da Università italiana;
- chi abbia già stipulato presso l'Università di Trieste contratti per attività didattiche ai sensi del presente regolamento e, partire dall'a.a. 1999/2000, del previgente regolamento "professori a contratto", per sette anni accademici consecutivi;
- chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- chi fruisca di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368, ad eccezione delle borse concesse per corsi di dottorato di ricerca.